

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF**

**(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 27 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL SEGUIDO GARA FIORENTINA/BOLOGNA DEL 14.5.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A- Com. Uff. n. 186 del 16.5.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna, annulla la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta al calciatore Ramirez Pereyra Gaston Ezequiel, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO MARIO SEGUIDO GARA LIVORNO/PIACENZA DEL 14.5.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 102 del 17.5.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALC. DANIELE CORTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Daniele Corti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma 27 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete